

VERBALE n. 10/2018

Il sottoscritto Dott. Enrico Caprio, Revisore del Comune di Malé,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.06.2017,

PREMESSO

- che è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 02.10.2018 p.v. il progetto di aggregazione societaria interessante Rabbies Energia 1 S.r.l e Rabbies Energia 2 S.r.l., società da essa partecipate;
- che in data 10.8.2018 è stata trasmessa al sottoscritto per conoscenza dal Segretario Comunale apposita nota sul progetto di fusione per incorporazione delle società Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l. dalla quale emerge la necessità di verificare se il nuovo Statuto societario della incorporante sia tale da poter garantire un controllo dei Comuni sulla società incorporante si da indirizzarne l'azione verso il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Malé e di Rabbi;
- che il sottoscritto con apposita Pec inviata in assenza di ricezione della documentazione riguardante il progetto di fusione inviava apposita nota al Segretario Comunale con la quale, ritenendo plausibile quanto oggetto di osservazione, consigliava di effettuare i dovuti approfondimenti in una situazione particolare come quella in questione e che, pertanto, sarebbe stato opportuno ricorrere al parere di un legale specializzato in materia ed ovviamente anche del notaio che dovrebbe rogare la delibera di fusione.
- che in data 27.8.2018 è stata trasmessa al sottoscritto la proposta di deliberazione comprensiva degli allegati ed in particolare il parere di congruità sul rapporto di cambio rilasciato dall'esperto Dott. Sergio TOSCANA;
- che giusta nota prot. n. 10308/5.3 del 06.09.2018 il Comune di Malé inoltrava richiesta di parere al Consorzio dei Comuni Trentini in quanto aveva ritenuto l'assenza, all'interno dello Statuto o comunque in schemi convenzionali o modelli statutari specifici della società oggetto di fusione Rabbies Energia 2 S.r.l., di strumenti che potessero assicurare al socio pubblico il certo esercizio delle sue prerogative, coerentemente ai principi di controllo congiunto da prevedere ed esercitare concretamente quale condizione di legge che giustifica la detenzione di simili partecipazioni;
- che il Consorzio dei Comuni Trentini con parere del 12.09.2018 esprimeva il parere sulla obbligatorietà della costituzione di forme di controllo congiunto in società a partecipazione pubblica frazionata ai sensi del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016

PRESO E DATO ATTO

Che, nella ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 29.9.2017 – approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ed s.m. ed i., con deliberazione consiliare n. 34 del 29.9.2017, esecutiva ai sensi di legge – Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l., coinvolte nel progetto di fusione sopra descritto, figurano tra le società da mantenere in quanto rientranti tra le categorie di cui all'art. 4 del Testo Unico in materia di società partecipate, con riguardo allo specifico settore energetico, visto che il ricorso allo strumento societario da parte degli Enti Locali è limitato alla somministrazione di servizi pubblici o attività di interesse pubblico al fine di soddisfare i bisogni della collettività di riferimento, fermo restando che il mantenimento delle predette partecipazioni societarie deve poggiare sulla sostenibilità finanziaria, convenienza economica

Enrico Caprio
Dottore Commercialista
Revisore contabile

e sulla compatibilità con i principi di efficienza , efficacia, economicità e tutela della concorrenza come si verifica nel caso di specie;

Che il Comune di Malé in qualità di socio i “pubblico” delle società coinvolte nel progetto di fusione illustrato nella presente relazione (unitamente al Comune di Rabbi), ha rilevato (analogamente al Comune di Rabbi con delibera n. 44 del 28.9.2017) – nel predetto piano di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti - la necessità di aggregazione delle due società al fine di contenere i costi di gestione.

Che il progetto di fusione per incorporazione redatto e firmato dai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle società coinvolte nell’aggregazione, al punto 4 relativo ai patti sociali della società incorporante con le eventuali modifiche statutarie derivanti dalla fusione, stabilisce che “lo statuto sociale attuale della società Rabbies Energia 2 deve essere adattato alle modifiche normative intervenute per le società a partecipazione pubblica con il D. Lgs. 175 del 19/8/2016” e che per effetto dell’operazione di fusione il predetto Statuto di Rabbies Energia 2 è stato modificato solamente all’art. 5 per effetto dell’aumento del capitale sociale;

Che la Relazione dell’Organo amministrativo sul Progetto di fusione per incorporazione in questione redatta ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c. ha evidenziato le ragioni economiche e giuridiche che hanno portato alla progettata operazione di fusione, ha dichiarato che dal punto di vista del diritto societario la proposta fusione non ha conseguenze particolari e che i diritti dei soci e le maggioranze per le delibere delle assemblee dei soci rimangono invariate e che viene mantenuto l’attuale governance della società incorporante nell’ottica della continuità della gestione;

Che sempre la predetta relazione ha esposto i criteri di determinazione del rapporto di cambio che prevede l’aumento del capitale sociale della società incorporante Rabbies Energia 2 con annullamento delle quote del capitale sociale della Rabbies Energia 1 con aumento di capitale sociale della società incorporante da assegnare ai soci della incorporanda sulla base del rapporto di cambio predisposto dallo Studio Associato Bortolotti & Conci, “senza alcun onere per i soci e senza previsione di conguaglio di denaro”;

Che il rapporto di cambio proposto ha formato oggetto di perizia giurata del Dott. Sergio Toscana il quale con perizia del 13.7.2018 ha certificato che il metodo valutativo adottato dai Consigli di Amministrazione delle società oggetto di aggregazione è adeguato in quanto nella circostanza ragionevole e non arbitrario , confermando, pertanto, l’adeguatezza del rapporto di cambio delle quote contenuto nel progetto di fusione;

Che nella proposta di delibera consiliare del 2 ottobre 2018 il Consiglio Comunale prende atto che la fusione , così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate e che dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti tra i quali la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi anche attraverso concentrazione delle relative funzioni, semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse, maggior patrimonializzazione in capo all’incorporante quale soggetto gestore dei servizi con conseguente miglioramento del rating creditizio;

Che si dà atto nella medesima proposta che l’operazione di aggregazione costituisce una risposta alle recenti disposizioni legislative sulle società pubbliche che prevedono l’espresso

Enrico Caprio
Dottore Commercialista
Revisore contabile

divieto da parte di un Comune di detenere più partecipazioni in società che svolgono analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali come nel caso di specie per Rabbies 1 e 2, nate solo per rendere possibile l'ottenimento di due concessioni a derivare acqua ;

Che sono stati acquisiti sulla proposta di deliberazione tutti i pareri favorevoli interni del Comune di Malé indicati nella proposta di delibera consiliare del 2.10.2018:

Che il Consorzio dei Comuni Trentini ha evidenziato che non sussiste alcun obbligo normativo che preveda forme di determinazione codificata e congiunta delle politiche gestionali comuni all'interesse pubblico che i due Soci in posizione di controllo potrebbero voler meglio perseguire e che lo stesso *suggerisce prudenzialmente a codesto Comune di assicurare - d'intesa con l'altro Ente locale partecipante alla Società - che quest'ultima si conformi alle prescrizioni testé citate, anche mediante la stipula di una apposita convenzione che stabilisca, limitatamente a questo aspetto, le richieste forme di coordinamento tra i due Soci pubblici;*

Che, con riferimento alle Società Rabbies Energia 1 e 2 S.r.l., i due Comuni di Malé e Rabbi avevano definito e sottoscritto apposite convenzioni in materia, coerentemente a normativa provinciale, accordi che saranno rivisti e aggiornati fondendoli in un unico documento operativo vincolante per la Società Rabbies Energia S.r.l.;

Che il Comune di Malé, a seguito di quanto suggerito dal Consorzio dei Comuni Trentini con il predetto parere, ha manifestato nella proposta di deliberazione la volontà di assicurare nel medio periodo e comunque entro due mesi dalla nascita della nuova Società la revisione degli accordi convenzionali tesi al rispetto delle prescrizioni in materia di governance e contenimento della spesa;

Che il presente Organo di Revisione è tenuto a esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ESAMINATA

- La proposta di deliberazione completa di tutti gli allegati raccolti e citati in premessa tra i quali il progetto di aggregazione in versione integrale; i bilanci delle società partecipanti al progetto di aggregazione; il parere di congruità sul rapporto di concambio;

CONSIDERATO

- che la competenza del revisore in merito all'operazione è relativa alla copertura finanziaria di eventuali impegni di spesa connessi con l'operazione e alla salvaguardia dei valori patrimoniali dell'ente;

- che l'operazione non comporta variazioni negli affidamenti dei servizi da parte dell'ente locale;

VERIFICATO

- che l'operazione non comporta impegni di spesa per l'ente;

- che con il parere di congruità del rapporto di concambio della fusione il perito ha valutato tutti gli aspetti formali e sostanziali esprimendo parere favorevole di congruità e pertanto non sono ravvisabili perdite patrimoniali per l'ente;

VISTO

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il regolamento di contabilità;

Enrico Caprio
Dottore Commercialista
Revisore contabile

- Il TUEL D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei rispettivi servizi;


RACCOMANDA

- in relazione ai punti 1) e 4) del deliberato: *“approvare , per quanto esposto in premessa, il progetto di fusione per incorporazione delle società Rabbies Energia 1 S.r.l nella Rabbies Energia 2 S.r.l. (...)” e “ autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all’assemblea dei soci delle società Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l. (...) ad esprimere il voto favorevole in ordine al progetto di fusione sopra descritto, nonché di attuare la presente deliberazione consiliare con facoltà di apporre ai documenti attuativi ogni modifica non sostanziale (...) “ che prima di procedere alla votazione il Sindaco o suo delegato verifichino previamente che esistano il parere del GSE per quanto concerne il mantenimento delle attuali tariffe incentivanti e quello della Provincia Autonoma per quanto concerne le concessioni;*
 - che in relazione alle problematiche sollevate dal Segretario comunale sulla previsione di forme di determinazione codificata e congiunta delle politiche gestionali connessi all’interesse pubblico ed in relazione al parere formulato dal Consorzio dei Comuni Trentini di cui sopra su richiesta del Sindaco di Malé con nota prot. n. 10308/d.3 del 6.9.2018 ed al conseguente contenuto nella proposta di delibera di cui al punto 3), i due soci Comune di Malé e Comune di Rabbi assicurino entro la data di effetto della progettata operazione di fusione la revisione degli accordi convenzionali tesi al rispetto delle prescrizioni in materia di governance e contenimento della spesa, *fermo restando che sarebbe consigliabile o **pù che opportuno** che, attraverso idonei strumenti, vengano garantiti ed assicurati “la coerenza delle politiche gestionali con le finalità di interesse pubblico” ;*
- Quanto sopra premesso, considerato, verificato e raccomandato, questo revisore:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione dell’operazione di fusione per incorporazione della Rabbies Energia 1 S.r.l. nella Rabbies Energia 2 S.r.l. sempre che esistano preventivamente alla delibera di fusione specifico parere favorevole del GSE per quanto concerne il mantenimento delle attuali tariffe incentivanti e della Provincia Autonoma per quanto concerne le concessioni e che vengano colti i suggerimenti sopra forniti tra le raccomandazioni con riferimento al punto 3) della proposta di delibera del 2.10.2018.

Malé, 28.9.2018

Il Revisore

Dott. Enrico Caprio